



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DONAZIONI DI DENARO, BENI, SERVIZI E OPERE



Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Principi generali.....	3
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 5 - Beni inaccettabili	5
Art. 6 - Valore delle donazioni.....	5
Art. 7 - Competenze	6
Art. 8 - Registro delle donazioni	7
Art. 9 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 10 - Efficacia del regolamento.....	7
Art. 11 - Norme di rinvio	7



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accettazione da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese (d'ora innanzi Azienda) delle donazioni, che rappresentano atti di generosità effettuati per spirito di liberalità e che escludono pertanto il perseguimento, da parte del donante, di qualsiasi beneficio diretto o indiretto di carattere personale collegato all'erogazione stessa e possono avere ad oggetto:
 - a. somme di denaro, con o senza vincolo di destinazione;
 - b. beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione, ivi compresa la fornitura gratuita di beni;
 - c. servizi e opere, con o senza vincolo di destinazione.
2. Il presente regolamento rappresenta, tra l'altro, uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione in ambito aziendale costituendo una misura di contrasto all'illegalità, ai sensi della Legge n.190/2012 e successivi decreti delegati e dei Piani Nazionali Anticorruzione ANAC.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:
 - a) Donante: il soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinario rapporto con la Pubblica Amministrazione, che intende conferire un bene, un servizio o un'opera all'Azienda per spirito di liberalità;
 - b) Donatario: l'Azienda;
 - c) Donazione: il contratto con il quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione" (art. 769 c.c.) che possiede le seguenti caratteristiche:
 - assenza di alcun interesse economico, diretto o indiretto, da parte del disponente (animus donandi);
 - se non è di modico valore, necessita di forma solenne (atto pubblico).

Le donazioni possono essere senza o con vincolo di destinazione:

- a) Non vincolate: sono liberalità erogate senza che il donante ne limiti in qualche modo l'utilizzo;
- b) Vincolate o modali: sono quelle liberalità che il donante assoggetta a vincoli che ne limitino l'utilizzo in relazione al tempo, allo scopo o alle modalità d'uso.

Art. 3 - Principi generali

1. Le donazioni sono gestite con trasparenza e nel rispetto dell'immagine dell'Azienda. La proposta di donazione, trattandosi di atto spontaneo effettuato per spirito di liberalità, non potrà essere preceduta da alcuna richiesta delle singole strutture aziendali in quanto dalla donazione non possono derivare, direttamente o indirettamente, benefici a vantag-



gio del donante collegati all'erogazione.

2. Il motivo illecito, ex art. 788 c.c., rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
3. Non sono consentite donazioni contenenti alcun riferimento al nominativo di dipendenti (persone fisiche).
4. Le donazioni devono rispondere ai bisogni dell'Azienda e non devono presentare possibili conflitti tra interesse pubblico perseguito dall'Azienda ed interessi privati, anche solo potenziali, tra il donante ed il beneficiario della donazione. Al riguardo, le proposte di donazione vincolate vengono esaminate di volta in volta alla luce della normativa vigente in materia di conflitto di interesse.
5. L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, non accetta donazioni che non rispettino i seguenti criteri:
 - a) liceità della finalità della donazione;
 - b) compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali aziendali nonché con la programmazione dell'Azienda;
 - c) sostenibilità degli eventuali oneri derivanti per la ASST, sia in termini economici che organizzativi e gestionali (costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo, ecc.);
 - d) sussistenza attuale di procedure indette dall'Azienda dirette all'acquisizione di beni, servizi o lavori alle quali partecipi il donante;
 - e) necessità e idoneità dell'oggetto nel caso di donazioni di beni e strumentazioni (ad esempio certificazioni) e, nel caso di opere, rispetto della normativa vigente;
 - f) assenza di vincolo, nel caso di strumentazioni, tra l'oggetto della donazione e l'utilizzo di materiali di consumo prodotti o commercializzati dal donante.
6. Nell'ipotesi in cui il donante non specifichi espressamente la destinazione, l'Azienda destinerà la donazione secondo le proprie necessità e senza acquisizione di specifici pareri.
7. Nel caso in cui il donante vincoli la donazione ad una determinata finalità – c.d. “donazione modale” (art. 793 Codice Civile) – il bene, somme di denaro, servizi od opere possono essere accettati solo qualora la suddetta finalità sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Azienda e non comporti, a giudizio dell'Azienda, un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione stessa e alla programmazione aziendale. La “donazione modale” può, altresì, essere accettata previa acquisizione dei necessari pareri espressi dalle Strutture che di volta in volta saranno individuate a seconda della specifica finalità cui è destinata la donazione.
8. Le donazioni elargite non costituiscono per l'Azienda nessun tipo di obbligo ad effettuare azioni che si possono tradurre in un improprio vantaggio commerciale per il donante.



Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di donazioni:
 - a) lasciti testamentari;
 - b) donazioni aventi ad oggetto somme di denaro;
 - c) donazioni aventi ad oggetto beni mobili;
 - d) donazioni o lasciti aventi ad oggetto beni immobili;
 - e) donazioni aventi ad oggetto servizi e opere.
2. Rimangono escluse dall'applicazione del presente regolamento – in quanto disciplinate da altre fonti - le seguenti fattispecie:
 - a) le sponsorizzazioni;
 - b) le sperimentazioni cliniche profit e no profit;
 - c) l'acquisizione e la gestione di beni, anche in comodato d'uso, e visione;
 - d) la partecipazione individuale ad eventi formativi esterni sponsorizzati da società private.
3. Non è oggetto del presente Regolamento la consegna di campioni gratuiti di farmaci e di dispositivi medici, soggetta alla specifica normativa vigente.

Art. 5 - Beni inaccettabili

1. Sono da considerarsi inaccettabili:
 - a) i beni che non si presentino pronti all'uso;
 - b) i prodotti deteriorabili o, comunque, tali da richiedere immediati interventi di manutenzione;
 - c) i beni risultati "non di interesse" rispetto ai fini istituzionali aziendali;
 - d) i beni non certificati secondo le vigenti normative, anche in materia di sicurezza informatica.

Art. 6 - Valore delle donazioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si definiscono di modico valore le donazioni aventi ad oggetto beni mobili e immobili, servizi, opere e/o somme di denaro:
 - a) di valore e/o d'importo pari od inferiore a € 25.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone fisiche;
 - b) di valore e/o d'importo pari o inferiore a € 100.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative e simili;
 - c) di valore e/o importo superiore a € 25.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone fisiche, e superiore a € 100.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative e simili, qualora il donante espressamente dichiari che la donazione è di modico valore in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso la somma liberale derivi da raccolte effettuate a



scopo benefico da associazioni.

2. Fuori dai casi di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile.

Art. 7 - Competenze

1. La S.C. Gestione Acquisti è competente per la gestione di procedure di accettazione delle donazioni di beni mobili e servizi e di adozione del relativo provvedimento.
2. La S.C. Affari Generali e Legali è competente per la gestione di procedure di accettazione delle donazioni di somme di denaro e adozione del relativo provvedimento.
3. La S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale è competente per la gestione di procedure di accettazione di beni immobili, opere e servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
4. Il Responsabile del procedimento – nell'ambito delle rispettive competenze - è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, della S.C. Affari Generali e Legali e della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, che ha il compito di:
 - a) valutare, ai fini istruttori, acquisendo i necessari pareri, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
 - c) curare le necessarie comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, laddove previste dalla legge e dai regolamenti;
 - d) conclusa la fase istruttoria, procedere alla stesura del provvedimento nella forma prevista dal vigente Sistema delle deleghe;
5. A seguito dell'avvenuta accettazione della donazione, sono in capo alle rispettive Strutture i seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) S.C. Gestione Acquisti:
 - in caso di donazione di beni mobili: gestione inventario;
 - in caso di donazione di denaro per l'acquisto di beni: acquisizione dei beni nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - in caso di donazione di servizio: monitoraggio della fase di esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni fissate in fase di accettazione della donazione.
 - b) S.C. Gestione Programmazione Finanziaria e Contabilità:
 - gestione contabile del bene mobile e immobile;
 - incasso della somma elargita e relative registrazioni contabili.
 - c) S.C. Sistemi Informativi Aziendali:
 - coordinamento e monitoraggio delle fasi di installazione di programmi e sistemi informatici acquisiti a seguito di accettazione di donazione.



d) S.C. Ingegneria clinica:

- coordinamento e monitoraggio delle fasi di installazione e collaudo delle apparecchiature oggetto di donazione;

e) S.C. Tecnico Patrimoniale:

- coordinamento e monitoraggio delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere.

Art. 8 - Registro delle donazioni

1. Le Strutture preposte all'accettazione delle donazioni provvedono alla pubblicazione dell'atto relativo all'acquisizione delle donazioni ed al relativo utilizzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri Contenuti" del sito internet aziendale.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii, compresa l'eventuale necessità di una DPIA. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati solo in relazione alle finalità previste dalla normativa vigente. I diversi adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali verranno definiti all'interno del singolo contratto, così come previsto dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento.

Art. 10 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente ed esplica la propria efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di adozione.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare previgente in materia e verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento. Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento, purché esse si integrino nell'impianto complessivo del medesimo.